

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n.

L.R. n. 15/2010, art. 13

L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35

Deliberazioni Giunta Regionale:

n. 39/36 del 10.10.2024 - CUP - G78H24000950002

ANNUALITA' 2025 - 2026

Valorizzazione della filiera del grano duro.

Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi
di filiera.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1 Obiettivi generali
- 2 Principali riferimenti normativi
- 3 Localizzazione
- 4 Risorse finanziarie
- 5 Massimali di contribuzione ai sensi delle norme sugli aiuti de minimis
- 6 Soggetti beneficiari
- 7 Entità del premio
- 8 Fasi dell'intervento
- 9 Accordo di filiera
- 10 Richiesta di riconoscimento di nuovo accordo di filiera o di conferma o modifica di un accordo di filiera già approvato
- 11 Condizioni di ricevibilità della richiesta di riconoscimento dell'accordo di filiera
- 12 Condizioni di ammissibilità della richiesta di riconoscimento di un nuovo accordo di filiera
- 13 Condizioni di ammissibilità della richiesta di conferma dell'accordo di filiera per l'annualità 2025/2026
- 14 Condizioni di ammissibilità della richiesta di riconoscimento di un accordo di filiera che ha subito modifiche
- 15 Ingresso di nuovi soggetti negli accordi di filiera
- 16 Pubblicazione degli accordi di filiera validi per l'annualità 2025/2026
- 17 Presentazione della domanda di premio/pagamento
- 18 Modalità di compilazione della domanda di premio/pagamento
- 19 Istruttoria e condizioni di ammissibilità della domanda di premio/pagamento
- 20 Criteri di selezione
- 21 Liquidazione dell'aiuto
- 22 Impegni dei beneficiari
- 23 Subentro
- 24 Rinuncia

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- 25 Ricorsi
- 26 Norma di rinvio
- 27 Pubblicità del bando
- 28 Informazioni e chiarimenti
- 29 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679

1. OBIETTIVI GENERALI

La Regione Sardegna, attraverso la L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, ha previsto l'erogazione di un premio, in regime *de minimis*, ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera finalizzati alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione del grano duro coltivato in Sardegna, destinati all'alimentazione umana e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'Accordo di filiera, almeno annuale, dovrà comprendere l'annata agraria 2023/2024 e potrà proseguire anche per le annate successive.

Con la delibera di Giunta regionale n. 39/36 del 10.10.2024 sono state definite le disposizioni specifiche di attuazione per l'erogazione degli aiuti a partire dall'annualità 2025/2026.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 13 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, art. 13, Disposizioni in materia di agricoltura;
- L.R. n. 40 del 05 novembre 2018, art. 5 comma 35, Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018 – 2020;
- L.R. n. 1/2023 – legge di stabilità 2023 del 21/02/2023 art. 8 comma 5;
- Delibera Giunta Regionale n. 18/32 del 18.05.2023 Valorizzazione della filiera del grano duro prodotto in Sardegna. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera.
- Delibera Giunta Regionale n. 39/36 del 10.10.2024 Valorizzazione della filiera del grano duro prodotto in Sardegna. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. Esercizio 2024

3. LOCALIZZAZIONE

Le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono ricadere nel territorio regionale della Sardegna.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2025, per l'attuazione del presente intervento sono:

- a. risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2025, pari a euro 2.400.000 di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Capitolo SC06.1059 FR, CdR 00.06.01.05;
- b. eventuali risorse non utilizzate nel 2023 possano essere destinate al finanziamento di successive annualità, come definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 18/32 del 18.05.2023;

5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a una "impresa unica"¹, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118, non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre anni.

I requisiti prescritti dal regolamento *de minimis* devono essere rispettati al momento della concessione e non già al momento della presentazione della richiesta di premio.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli² singoli o associati che coltivano grano duro nel territorio della Regione Sardegna e aderiscono ad un Accordo di filiera almeno annuale

1. Ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

2. Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - (IATP). Con il D.lgs. 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del

finalizzato alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione, destinati all'alimentazione umana e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'Accordo annuale di filiera dovrà comprendere l'annata agraria 2025/2026 e potrà proseguire anche nelle annate successive.

Gli accordi di filiera devono essere preventivamente sottoposti all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Aiuti e premi in agricoltura, per la verifica della loro coerenza con i contenuti minimi, così come previsti dalla deliberazione 39/36 del 10.10.2024 e riportati nel successivo paragrafo 9 e 10 del presente bando.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;
- b. essere iscritte all'Anagrafe Unica delle aziende agricole con la costituzione nel SIAN del fascicolo aziendale da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture e al periodo oggetto del presente intervento;
- c. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- d. essere in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura in qualità di CD, o IAP, o ditta assuntrice di manodopera agricola, e del DURC;
- e. aderire ad un Accordo di filiera con una superficie coltivata a grano duro non inferiore ai 5 ettari.

I requisiti di cui ai punti a - b - c - d, devono essere mantenuti fino all'erogazione del premio.

7. ENTITA' DEL PREMIO

Il premio annuale è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della commissione.

L'importo complessivo di questo tipo di aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari che sottoscrivono l'Accordo di filiera è stabilito in 250,00 euro per ettaro di superficie coltivata.

Ciascun beneficiario potrà richiedere a premio una superficie minima di 5 e massima di 20 ettari, anche non accorpate, i quali dovranno essere riscontrabili nelle schede del fascicolo aziendale validate entro il 30.06.2026.

codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

È corrisposto un premio aggiuntivo di 50,00 euro per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro con l'utilizzo di almeno 150 Kg/ettaro di semente certificata, ai sensi della L. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure un premio aggiuntivo di 90,00 euro per ettaro in caso di utilizzo di almeno 150 Kg/ettaro di semente certificata e conciaata.

L'utilizzo della semente certificata o certificata e conciaata dovrà essere documentato con le fatture di acquisto.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e l'importo complessivo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda al momento della chiusura della presentazione delle domande).

8. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato nelle fasi:

- a. Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera.
- b. Presentazione e gestione di una unica domanda di premio/pagamento.

9. ACCORDO DI FILIERA

Ai fini del presente intervento, si definisce "Accordo di filiera" un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio, e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Per conto dei beneficiari, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa.

Pertanto, gli accordi di filiera possono essere:

1. sottoscritti dall'imprenditore agricolo singolo o associato richiedente il premio con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri;
2. promossi da associazioni di produttori (quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa) e sottoscritti dalla stessa, per conto di imprenditori agricoli richiedenti il premio e aderenti allo stesso Soggetto, con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri.

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e preparatori biologici di prima e seconda trasformazione, analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera fra operatori convenzionali.

Si intendono per:

- *Imprenditori agricoli singoli o associati*: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata;
- *Associazione di produttori*: associazioni quali l'Organizzazione di produttori (OP), Consorzio, Cooperativa, Rete di Impresa, Centro di ammasso, Associazione Temporanea di Impresa (ATI);
- *Operatori di prima trasformazione*: i molitori, i confezionatori di farine, semole e sfarinati;
- *Operatori di seconda trasformazione*: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici;
- *Operatori sementieri*: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e D.Lgs. n. 20 del 02.02.2021 e ss.mm.ii..

Nel comparto sementiero sono equiparati all'Accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di "grano da seme certificato".

Gli accordi di filiera, convenzionale o biologico, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati all'Agenzia Laore Sardegna e saranno soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dal presente bando, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

Sono considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi dall'Agenzia Laore, approvati con determinazione n. 1552/25 del 27.05.2025, in attuazione della Delibera di Giunta 39/36 del 10.10.2024, che non hanno subito modifiche nei contenuti e negli elementi di cui sopra ancorché scaduti.

Nel caso in cui gli accordi siano scaduti e non siano intervenute modifiche non è necessaria una nuova sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata, ma è sufficiente la dichiarazione, a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2025/2026, dell'Accordo di filiera già sottoscritto.

Sono altresì considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi, in corso di validità o meno, ma che hanno subito modifiche nei contenuti e/o negli elementi di cui sopra. In questo caso sarà comunque necessaria una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2025/2026 dell'Accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e dei soggetti proponenti l'Accordo di filiera di cui trattasi.

10. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI NUOVO ACCORDO DI FILIERA O DI CONFERMA O MODIFICA DI UN ACCORDO DI FILIERA GIÀ APPROVATO

Il richiedente che intende far riconoscere un nuovo Accordo, ovvero deve notificare la proroga o le modifiche ad accordi esistenti e approvati con determinazione n. 1552/25 del 27.05.2025, deve presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la richiesta di riconoscimento dell'Accordo di filiera o di proroga o di modifica dell'Accordo di filiera, **entro e non oltre le ore 14:00 del 12.05.2026**, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@pec.it.

La richiesta di approvazione o di proroga o di modifica dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando e dovrà essere sottoscritta con firma elettronica digitale in corso di validità.

L'Accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare, convenzionale o biologico, deve contenere i seguenti elementi:

- prezzo minimo garantito: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro;
- contenuto proteico: percentuale non inferiore a 12%;
- peso ettolitrico: non inferiore a 78 kg/hl;
- premialità: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano duro;
- l'espressa approvazione degli impegni di cui sopra che saranno confermati in domanda dall'imprenditore agricolo richiedente il premio o dal Soggetto Proponente;
- l'elenco dei soggetti aderenti con denominazione, codice fiscale e ruolo (Associazione di produttori, Imprenditore agricolo singolo o associato, operatore di prima trasformazione, operatore di seconda trasformazione, operatore sementiero);
- in allegato una scheda, approvata dai contraenti, con l'ubicazione del o dei centri di raccolta individuati nell'Accordo per lo stoccaggio del prodotto conferito e la documentazione attestante la sua disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo;
- l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto;
- le modalità di formazione del prezzo e, in particolare, quelle di definizione del prezzo minimo garantito in presenza di un contenuto proteico non inferiore a 12% e un peso ettolitrico non inferiore a 78 kg/hl e quelle di premialità;
- l'impegno da parte degli operatori a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto, che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di premio/pagamento.

11. CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

La domanda di riconoscimento è considerata NON ricevibile se:

- non perviene nelle modalità e nei termini fissati dal bando;
- non è regolarmente sottoscritta;

12. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO ACCORDO DI FILIERA

Se la richiesta è finalizzata al riconoscimento di un nuovo Accordo (**Modulo A**), essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata dall'Accordo di filiera oggetto di riconoscimento e dagli altri allegati previsti;
- l'Accordo di filiera contiene gli elementi prescritti al paragrafo 10 e risulta compilato integralmente;
- l'Accordo di filiera è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata);
- le imprese aderenti sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, sono in attività e dalla relativa visura si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'Accordo di filiera.

13. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2025/2026 DI ACCORDI DI FILIERA GIÀ SCADUTI

Se la richiesta (**Modulo B**) è finalizzata al riconoscimento di un Accordo già precedentemente riconosciuto e giunto a scadenza, ma che non ha subito modifiche nei contenuti o negli elementi essenziali di cui al paragrafo 10, essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata da una dichiarazione (**Modulo F**), a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2025/2026, dell'Accordo di filiera già sottoscritto.

14. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN ACCORDO DI FILIERA CHE HA SUBITO MODIFICHE

Se la richiesta (**Modulo C**) è finalizzata al riconoscimento di un Accordo già precedentemente riconosciuto, in corso di validità o meno, che ha subito modifiche nei contenuti o negli elementi essenziali di cui al paragrafo 10, essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata da una nuova sottoscrizione in carta semplice (**Modulo G**), a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2025/2026 dell'Accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

15. INGRESSO DI NUOVI SOGGETTI NEGLI ACCORDI DI FILIERA

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti in corso di validità o confermati e che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e del soggetto proponente l'Accordo di filiera di cui trattasi (**Modulo D**).

16. PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA VALIDI PER L'ANNUALITÀ 2025/2026

L'elenco degli Accordi di filiera di nuovo riconoscimento, prorogati o che hanno subito modifiche o ancora in corso di validità per l'annualità 2025/2026, sarà pubblicato sul sito www.agenziaaore.it.

La pubblicazione di tali atti costituisce comunicazione dell'esito delle verifiche di ammissibilità delle domande di riconoscimento dell'Accordo di filiera.

Dalla pubblicazione di tale documento sul sito www.agenziaaore.it decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

Gli Imprenditori Agricoli, soggetti beneficiari di cui al paragrafo 6, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, una volta attuati gli impegni previsti dal bando e successivamente alla raccolta e conferimento del grano duro, dovranno presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura la domanda di premio/pagamento, con allegata la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'Accordo di filiera sottoscritto.

La domanda di aiuto, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica che verrà resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

<https://uma.agenziaaore.it/nembopratiche/sso/autentica.do>

I termini per l'avvio del bando (data di inizio per la compilazione delle domande) sarà comunicato con successivo avviso pubblico sul sito dell'Agenzia Laore all'indirizzo: www.agenziaaore.it.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, rimane di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o tardivo invio della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici personali utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma di presentazione della domanda, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

Il soggetto richiedente dovrà presentare un'unica domanda di aiuto riferita al proprio CUA.

Soggetti abilitati all'accesso

Potranno accedere alla piattaforma telematica:

- a. il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- b. i Centri di Assistenza Agricola (CAA) muniti di mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa che detiene il fascicolo dell'impresa richiedente;
- c. le persone e/o professionisti mandatarî/incaricati purché accreditate dall'Agenzia LAORE.

Accreditamento

I liberi professionisti mandatarî/incaricati, per effettuare il primo accesso alla piattaforma devono preliminarmente presentare la richiesta di accreditamento all'Agenzia Laore, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'area dedicata al bando del sito Agenzia Laore, da trasmettere all'indirizzo PEC protocollo.agenzia.laore@pec.it unitamente al mandato per la compilazione della domanda.

Sincronizzazione del fascicolo aziendale SIAN

Prima della compilazione della domanda di aiuto è necessario procedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN attraverso la sincronizzazione con la piattaforma telematica di presentazione della domanda.

Se l'utente è Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda agricola, deve richiedere la sincronizzazione del fascicolo compilando la richiesta di assistenza tramite il modulo informatico dedicato.

Il link al modulo sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE all'indirizzo www.agenzia-laore.it nello spazio relativo al bando.

Le richieste di sincronizzazione del fascicolo da parte del titolare/legale rappresentante, così come le richieste di accreditamento da parte dei professionisti incaricati, saranno prese in carico entro 5 giorni lavorativi; in ragione di detto termine, le richieste dovranno essere presentate preferibilmente fino al termine di 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.

Si raccomanda ai richiedenti di connettersi alla piattaforma di presentazione delle domande entro un termine adeguato che consenta il rispetto della tempistica per la sincronizzazione del fascicolo, la compilazione, firma e trasmissione dell'istanza e congruo rispetto al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

È esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia Laore ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, oppure per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

La domanda di premio/pagamento dovrà essere presentata esclusivamente a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sul sito www.agenzia-laore.it.

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore.

L'avvio della presentazione delle domande di premio/pagamento sarà comunicato con successivo provvedimento del Servizio aiuti e premi in agricoltura.

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, corredata dagli allegati previsti, rimane a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà utilizzare la firma digitale in corso di validità.

Il programma non permetterà la trasmissione di domande prive di firma digitale.

Nel caso in cui la domanda fosse firmata digitalmente da una persona diversa dal legale rappresentante indicato nel fascicolo aziendale un avviso rileverà tale incoerenza, ma la piattaforma consentirà comunque la trasmissione della domanda. La presenza di tale incongruenza costituisce motivo di non ricevibilità dell'istanza qualora, relativamente all'impresa richiedente, il soggetto firmatario non sia dotato di potere di firma rilevabile nella C.C.I.A.A..

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato, non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che la delega alla compilazione della domanda non sostituisce in alcun modo la firma della domanda da parte del richiedente e qualora le domande di aiuto fossero firmate dal delegato alla compilazione o da altro soggetto diverso dal rappresentante legale le stesse istanze saranno dichiarate non ricevibili.

18. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici, l'IBAN e la superficie totale investita a frumento duro e altri elementi necessari per il procedimento saranno acquisiti direttamente dal Fascicolo aziendale SIAN.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o se lo stesso risulta chiuso.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e allegando la seguente documentazione:

- documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture elettroniche di vendita;
- fatture elettroniche di vendita del prodotto riferito all'annualità 2025/2026;
- eventuali fatture elettroniche di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate se è richiesto il premio aggiuntivo.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- validare la domanda;
- scaricare sul proprio PC la stampa, in formato PDF, della domanda validata, senza variare la denominazione del file validato e proposta dal sistema;
- sottoscrivere con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) del Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto, il file PDF della domanda validata, generata e scaricata dal sistema;
- caricare a sistema il file della domanda di aiuto validata e firmata digitalmente dal rappresentante legale;
- trasmettere la domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.
- Al momento della trasmissione il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica.

Le pratiche trasmesse dalla piattaforma di compilazione saranno protocollate da Laore Sardegna.

Si specifica che:

- saranno ammesse in istruttoria esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non hanno completato il processo di compilazione, validazione e trasmissione telematica non possono essere considerate istanze e non potranno essere avviate in istruttoria;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica di cui sopra saranno considerate non ricevibili.

Qualora un soggetto beneficiario dovesse trasmettere più domande di aiuto, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando. L'ultima domanda trasmessa annullerà e sostituirà quella/e precedentemente trasmessa/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

19. ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:

- a. non generate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- c. pervenute prima dell'ultima domanda presentata dallo stesso soggetto richiedente;
- d. presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso sul sito www.agenzialaore.it e oltre i termini di scadenza.

Il richiedente, escluso il caso di non ricevibilità di cui al suddetto punto c) del presente articolo, verrà informato tramite PEC della non ricevibilità della sua domanda.

Saranno ritenute NON ammissibili le domande:

- le domande presentate da soggetti che non hanno i requisiti individuati al paragrafo 6 "Soggetti Beneficiari" del Bando;
- le domande prive del documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente o dal legale rappresentante del Soggetto Proponente;
- le domande la cui adesione all'Accordo di filiera è riferita a una superficie coltivata inferiore a 5 ettari;
- le domande presentate da impresa richiedente non iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- le domande presentate da imprese non titolari del fascicolo aziendale SIAN da cui deve desumersi, nella scheda di validazione, la presenza di superfici seminative ascrivibili alla coltivazione di frumento duro relativa al periodo oggetto del presente intervento annualità 2025/2026;
- domande presentate da imprese che non sono in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura in qualità di CD, o IAP, o ditta assuntrice di manodopera agricola, e del DURC;
- le domande presentate da impresa che ha ricevuto aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento che siano superiori alla soglia di € 50.000,00 fissata dal Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità sarà verificato che:

- la domanda faccia riferimento a superfici destinate a colture oggetto di premio, che siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale e non inferiori a 5 ettari coltivati a frumento duro;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna;

- le eventuali fatture di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate siano regolari e coerenti con l'annata agraria di coltivazione;
- il prodotto conferito rispetti le quantità minime di cui al paragrafo 22.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.

Le domande di aiuto saranno istruite in ordine di trasmissione che sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN con l'acquisizione del relativo SIAN-COR.

20. CRITERI DI SELEZIONE

Non sono adottati criteri di selezione delle domande.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e l'importo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda e calcolato al momento della chiusura del bando).

Per il pagamento del premio base deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riportato nell'accordo di filiera, quello rilevabile nella scheda di validazione, quello riferibile alla superficie richiesta a premio e quello derivante dal rapporto tra quantità di grano conferito e produzione minima per ettaro (15 q.li/ettaro coltivazione convenzionale – 12 q.li/ettaro per la coltivazione grano duro varietà Capelli, 10 q.li/ettaro per la coltivazione di grano duro con metodo biologico) (superficie equivalente in base alla produzione conferita).

Per il pagamento del premio supplementare deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riportato nell'accordo di filiera, quello rilevabile nella scheda di validazione, quello riferibile alla superficie coltivata e quello riferibile alla quantità di semente certificata utilizzata, documentata dalle fatture di acquisto (superficie equivalente di semina).

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio base per una superficie equivalente (rapporto q.li conferiti/resa minima ad ettaro) inferiore ai 5 ettari e superiore ai 20 ettari.

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio supplementare, per una superficie equivalente, seminata con semente certificata e/o concia, (rapporto q.li seme certificato e/o conciato /1,5 q.li ettaro) inferiore a 5 ettari e superiore ai 20 ettari.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti ulteriori accertamenti e richieste di esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

21. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'Agenzia Laore Sardegna, Servizio Aiuti e premi in agricoltura, procederà all'erogazione del premio solo in favore degli imprenditori le cui domande di premio/pagamento saranno ritenute ammissibili.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal beneficiario tra quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

La liquidazione dell'aiuto verrà effettuata previa le verifiche di legge, tra cui:

- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica Agenzia delle Entrate e Riscossioni;
- previa verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

22. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I beneficiari devono mantenere i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 6 e 19 fino al momento della liquidazione del premio.

I beneficiari devono conferire coerentemente con l'Accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.

Nel caso di conferimento di grano duro cultivar *Cappelli*, la quantità minima da conferire è di 12 quintali per ettaro. In questo caso è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata che attesti la coltivazione della varietà, coerentemente con le fatture d'acquisto.

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'Accordo di filiera fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di grano duro per ettaro per tutte le varietà. I produttori biologici dovranno allegare il certificato di conformità aziendale rilasciato dall'organismo di controllo.

Il conferimento dovrà essere documentato alla presentazione della domanda di premio/pagamento con le fatture elettroniche e con le attestazioni di consegna rilasciate dal centro di raccolta.

23. SUBENTRO

È ammesso, previa formale e documentata richiesta a Laore Sardegna, il subentro negli impegni da parte di un'altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e rilevi la conduzione dell'intera azienda precedentemente condotta dall'impresa che inizialmente ha presentato domanda.

Il subentro totale consiste nella cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa cedente nei confronti di un'altra impresa. L'impresa subentrante, fatti salvi i subentri a titolo successorio, dev'essere costituita successivamente alla data di presentazione della domanda di premio/pagamento e subentrare ad un'impresa che esercita l'attività agricola da almeno tre anni alla data dell'atto di subentro.

La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell'azienda in favore della impresa beneficiaria. A seguito del subentro, l'amministrazione dell'azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, dai subentranti dell'impresa beneficiaria. L'impresa/soggetto cedente non può, direttamente o indirettamente, esercitare nell'impresa beneficiaria poteri di amministrazione o direzione.

La cessione dell'azienda, da effettuarsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti all'attività d'impresa.

Il subentro può avvenire anche a titolo successorio.

L'impresa cedente, fatti salvi i casi di subentro a titolo successorio, deve provvedere alla cessazione dell'attività agricola tramite chiusura della partita IVA e cancellazione dalla CCIAA e cancellazione dall'anagrafe nazionale aziende agricole del SIAN.

Anche l'impresa cedente deve inoltre possedere i requisiti fissati dal bando al momento della presentazione della domanda.

24. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

25. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

26. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

27. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.agenziaaore.it.

28. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica a:

- dott. Michele Sitzia michelesitzia@agenziaaore.it - Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera;
- dott.ssa Silvia Bertelli silviabertelli@agenziaaore.it - Presentazione e gestione domanda di premio/pagamento.

29. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti nell’ambito della procedura di acquisizione e gestione delle istanze di concessione e erogazione degli aiuti di cui alla L.R. n. 15/2010, art.13, L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 39/36 del 10.10.2024, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia stessa.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale *pro tempore*, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it
- centralino: +39 070.60261

Delegato dal Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Aiuti e premi, il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

- pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile del trattamento

Responsabile esterno del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del Titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIARB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma aiuti.

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpd@agenzia.laore.it
- pec: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali comuni**, rappresentati da dati personali comuni e, nello specifico, dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, CUAA), dati di contatto (indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo e-mail, PEC), dati bancari (IBAN), dati contabili (fatturato/costi);
- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico dalle risultanze delle certificazioni (comunicazioni o informative) antimafia;
- **dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**, da certificazioni relative alla propria posizione previdenziale (DURC INPS e altre informazioni inerenti alla propria iscrizione alle diverse gestioni previdenziali), dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate (relativi ad eventuali situazioni debitorie), verifiche nel portale SIAN (schede di validazione, dati aziendali, iban), BDNA (esiti delle verifiche antimafia), BDN (dati aziendali).

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti e/o acquisiti, sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore:

- per la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'aiuto di cui alla L.R. n. 15/2010, art.13, L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 39/36 del 10.10.2024 nonché le relative erogazioni e rendicontazioni; per la conservazione della richiesta e della documentazione connessa per il periodo stabilito dalla normativa sulla gestione documentale e sulla conservazione degli atti amministrativi

Tali trattamenti sono svolti in quanto:

- necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679;
- necessario per l'effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. (UE) 2016/679;

I dati *richiesti e/o acquisiti* devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Verifiche sui dati degli interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione e l'erogazione degli aiuti di cui alla L.R. n. 5 del 5 marzo 2015, art. 12 e alla Delibera Giunta Regionale n. 48/36 del 19.09.2025, anche mediante consultazione della Banca Dati SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale) nonché mediante acquisizione di dati personali comuni o relativi a condanne penali o altri presso altri Enti pubblici e privati (Prefetture, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camere di Commercio).

L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti *manuali, informatici e telematici*, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, par. 1, n. 8 e articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'accesso illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali. In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti alle finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di:

- a. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. revocare (se il trattamento è fondato sul consenso) in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- i. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE](#).

Il Direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis